



**II TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE LAVORO**

In persona del giudice dr.ssa Maria Lucia Frate;
sciogliendo la riserva assunta all'esito della camera di consiglio
del 16-7-2018, ha pronunciato la presente

ordinanza

nella causa iscritta al n. RG 21268/2018 del Tribunale di Roma
e promossa da

[REDACTED]

(Avvocato Vincenzo La Cava)

ricorrente

contro

Miur- Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio in persona
del Ministro pro tempore

convenuto contumace

Osserva:

Con ricorso ex art. 414 c.p.c. e contestuale istanza ex art. ex art.
700 c.p.c., iscritto telematicamente in data 27-6-2018, la ricorrente
in epigrafe ha convenuto in giudizio innanzi l'intestato Tribunale il
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca chiedendo di:

categorie di docenti, sibbene quella di garantire la piena assistenza al congiunto disabile.

Quanto al limite oggettivo posto dalla norma (l'inciso "ove possibile") per il che il divieto di trasferire il docente senza il suo consenso non può creare oggettivi disservizi o disfunzioni alla amministrazione scolastica nel suo complesso ed alla intera collettività, si ritiene che tale oggettiva impossibilità non possa essere prevista dalla amministrazione in via generale ed astratta ma debba fornire oggetto di un rigoroso onere della prova che grava sull'amministrazione scolastica.

La stessa, rimanendo contumace, non lo ha fornito.

Quanto sopra porta a ritenere inevitabilmente la sussistenza di un pregiudizio per quei docenti, che, come l'odierna ricorrente, nell'ambito della procedura di mobilità interprovinciale, non hanno potuto usufruire della detta precedenza, attesa la relativa esclusione da parte della norma pattizia.

Sussiste altresì il periculum in mora costituito dal pregiudizio che la persona disabile, privata dell'assistenza del congiunto, potrebbe ricevere nell'attesa della definizione del giudizio ordinario.

All'esito di tutto quanto esposto, tenuto conto della cognizione sommaria, unica esperibile in questa sede, la domanda cautelare deve essere accolta e, previa declaratoria di nullità della norma pattizia, deve essere disposto il trasferimento della ricorrente nella Provincia di Messina 0016 o comunque in provincia indicata nella

De

relativa domanda compatibile con le necessita di assistenza del
congiunto disabile.

[REDACTED]

P.Q.M.

Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
accoglie la domanda cautelare e per l'effetto, previa declaratoria di
nullità degli artt. 13 e 14 CCNI Scuola 2017-2018 prorogato dispone
il trasferimento della ricorrente nella Provincia di Messina, Ambito
0016 o comunque in provincia indicata nella relativa domanda
compatibile con le necessità di assistenza del congiunto disabile.


[REDACTED]

Manda alla cancelleria per le comunicazioni.

Ordina la rimessione degli atti al giudice designato per il merito.

Roma, 16-7-2018

Il Giudice
(dott. M.L. Frate)



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Depositato in Cancelleria
Roma, il 19-7-18
IL CANCELLIERE B3
Dr.ssa Michela Fiascello